

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE / CLUB DI PRODOTTO "DOMOS"

Titolo I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione / Club di prodotto denominata " DOMOS", in seguito per brevità indicata come "Associazione", che si configura come club di prodotto formato da operatori economici del settore turistico e specificamente della ricettività extra alberghiera e servizi collegati.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Alghero, via Giovanni XXIII 27.

Il mutamento di sede all'interno del comune non costituisce modifica dei patti sociali.

Art. 3

La durata dell'Associazione ha una durata illimitata.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, federazioni o consorzi locali, regionali, nazionali o internazionali di tutela e rappresentanza.

Art. 4

L'Associazione non persegue fini di lucro, ne diretto ne indiretto.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa e si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere e sostenere attività e iniziative di sviluppo delle attività turistiche degli associati compresa la valorizzazione del territorio, con riferimento anche alle molteplici componenti culturali, economiche e sociali che lo costituiscono, e con riguardo tutte le implicazioni legate alla produzione, alla pubblicizzazione, alla promozione e alla commercializzazione di prodotti omogenei e integrati;
- b) porre in essere convenzioni con consorzi, istituti bancari, enti pubblici e privati, ditte cooperative e ogni altro operatore economico al fine di garantire ai propri soci condizioni vantaggiose per le loro attività commerciali e professionali;
- c) gestire servizi in comune diretti ad agevolare le attività dei soci nei confronti dei consumatori e dei turisti;
- d) tenere incontri di studio, nominare commissioni tecniche, indire riunioni degli operatori interessati per dibattere tutti i problemi connessi alla vita economica e sociale;
- e) creazione di circoli di qualità e quant'altro ritenuto utile al fine di favorire l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti dalle imprese associate.

L'Associazione potrà inoltre compiere attività commerciale, di promozione, e pubblicizzazione in qualsiasi modo e tempo delle imprese aderenti. Tale attività sarà svolta attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative promozionali, commerciali e pubblicitarie, partecipazione a manifestazioni turistiche all'interno degli enti fiera sia in Italia che all'estero, nonché l'organizzazione e la partecipazione a qualsiasi attività promozionale in collaborazione con gli enti pubblici e privati, consorzi, fondazioni e associazioni, il tutto nell'intento di valorizzare e diffondere la conoscenza e l'incentivazione qualitativa delle imprese facenti parte dell'associazione stessa.

L'associazione per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale potrà inoltre compiere in proprio,

attività finalizzate alla pubblicizzazione del proprio marchio.

Per conseguire lo scopo l'Associazione potrà altresì stipulare accordi ed intese con enti pubblici e con soggetti privati, sviluppare forme di collaborazione e cooperazione con altre associazioni, consorzi ed istituzioni, nonché assumere tutte le iniziative necessarie a raccogliere fondi, ricevere contributi, ottenere sovvenzioni e sollecitare agevolazioni, presentando domande, istanze e richieste a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Titolo II

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche e giuridiche esercenti attività coerenti con l'oggetto sociale, tra le quali vengono citate a titolo non esaustivo: strutture ricettive extra alberghiere, agriturismo, ristorazione, bed & breakfast, autonoleggi, servizi turistici, associazioni, etc.

Il numero dei soci è illimitato.

L'accettazione dell'adesione è subordinata al rispetto delle finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali, di una comprovata capacità professionale, di possedere i requisiti amministrativi per l'esercizio dell'attività in conformità con i requisiti indicati nel disciplinare di qualità; accettazione dello statuto, delle attività, delle finalità e dei metodi dell'associazione, nonché le norme prescritte dalle federazioni e dalle associazioni a cui l'associazione stessa è affiliata.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche e giuridiche esercenti attività coerenti con l'oggetto sociale, tra le quali vengono citate a titolo non esaustivo: strutture ricettive extra alberghiere, agriturismo, ristorazione, bed & breakfast, autonoleggi, servizi turistici, associazioni, etc.

Art. 6

Chi desidera essere socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio del richiedente;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente per l'ammissione a socio e gli estremi dell'attività.

Se la richiesta è fatta da società o persone giuridiche la domanda deve indicare:

- a) la ragione sociale, la denominazione, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la carica sociale della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione.

In ogni caso l'aspirante socio dovrà esplicitamente indicare di essere a conoscenza e di approvare lo Statuto, il disciplinare di qualità e gli eventuali regolamenti sociali. Sull'accoglimento della domanda di ammissione nell'Associazione decide in modo inappellabile il Consiglio Direttivo senza obbligo di motivare l'eventuale rifiuto.

Art. 7

Ogni richiedente ammesso si impegna a versare una quota annuale il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci che sono titolari di più strutture possono associarle a Domos senza dover versare quote

aggiuntive.

La quota annuale dovrà essere pagata dai soci entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora l'associato, per sua richiesta, abbia aderito ad iniziative promozionali e/o commerciali promosse dal Consiglio Direttivo e/ o dall'Assemblea, sarà tenuto a versare la somma a tal fine stabilita nei tempi e nei modi determinati dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 8

Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente Statuto, del disciplinare di qualità e dei regolamenti che saranno predisposti dal Consiglio Direttivo di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci.

Art. 9

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né cedute senza l'autorizzazione del Consiglio, dovendosi considerare vincolate a favore dell'Associazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

L'Associazione risponde per le obbligazioni sociali unicamente con il patrimonio sociale rappresentato dalle quote.

Art. 10

I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, scioglimento, o messa in liquidazione se persone giuridiche.

Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui il socio ritenga eccessiva la quota annuale o gli eventuali contributi all'attività dell'Associazione deliberati dall'Assemblea.

Il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il socio recedente abbia in corso obbligazioni verso l'Associazione. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione intercorrente tra le parti.

Art. 12

Si ha la decadenza del socio:

a) in caso di vendita o cessione in qualsiasi forma dell'esercizio, in seguito alla perdita dei requisiti per l'ammissione, ed in qualsiasi altra forma di perdita della titolarità della licenza od autorizzazione.

b) in caso di perdita della capacità di agire, di fallimento del socio e della di lui condanna per reato pronunciata con sentenza passata in giudicato.

La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso:

a) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e si rende moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi al socio sarà comunicata con raccomandata A/R, telegramma, fax o posta elettronica, la richiesta di provvedere al pagamento.

L'esclusione può aver luogo soltanto quando, trascorso un mese dalla comunicazione, non si sia

provveduto al pagamento;

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti, oppure le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ;

c) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi dell'Associazione.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio Direttivo di Amministrazione e sarà comunicata con: raccomandata A/R, telegramma, fax o posta elettronica al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci, da effettuarsi a cura degli amministratori.

Art. 14

In qualunque caso di perdita delle qualità di socio tutti i versamenti fatti all'Associazione si intendono effettuati a fondo perduto e non saranno comunque restituiti.

Art. 15

La quota o contributo associativo non sono rivalutabili e non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

In caso di morte di un socio, gli eredi, sempre che abbiano i requisiti richiesti, possono subentrare in qualità di eredi delegando però uno di essi quale rappresentante. Tale diritto dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro quattro mesi dal giorno del decesso.

Titolo III

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 16

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il presidente;

d) il vicepresidente;

e) il segretario/tesoriere;

d) il revisore dei conti (da nominarsi solo nel caso in cui sia obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente).

Art. 17

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci ed è l'organo sovrano.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno:

a) per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno;

b) per la nomina delle cariche sociali;

c) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno, di pertinenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essi riservati dalla legge.

Art. 20

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta nella sede sociale o altrove a mezzo di avviso con elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai soci, anche in via telematica (per posta elettronica) o a mezzo fax, almeno otto giorni prima della convocazione.

Nell'avviso dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 21

Le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare:

– in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;

– in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni, sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Nell'elezione delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ciascun socio ha diritto di esprimere cinque preferenze; risulteranno eletti coloro che riportano il numero maggiore di voti.

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato dell'Associazione, alle modifiche dello Statuto ed alla trasformazione del tipo di ente, per essere valide dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza almeno dei voti di tutti i soci.

Art. 22

Possono intervenire all'Assemblea personalmente o per delega tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci, e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e con le eventuali quote supplementari specifiche. La delega può essere conferita sia a soci che a non soci; ogni delegato, socio o non socio, non può rappresentare più di un iscritto.

Art. 23

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 24

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente. Quando manchino il Presidente e il Vice Presidente, l'Assemblea provvederà a nominare il "Presidente di Assemblea" a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario/tesoriere, e trascritti sull'apposito libro.

Art. 25

Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano.

Dovranno farsi per scheda segreta quando si tratti di votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo o comunque riferite a persone o quando ne sia fatta apposita richiesta da almeno 1/3 dei soci presenti.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri minimo di tre e un massimo senza limiti, ma sempre in numero dispari, da eleggere fra i soci, loro rappresentanti o Delegati. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di sopravvenuta impossibilità od in assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla sostituzione nominando nell'ordine i primi non eletti nell'ultima Assemblea, che durano in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili. Qualora venga a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Gli amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.

Art. 27

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo, con votazione segreta, nella quale ogni componente può esprimere fino a due preferenze, elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere. Ricopre la carica di presidente il Consigliere più votato, quella di Vice Presidente il secondo Consigliere più votato e quella di Segretario/Tesoriere il terzo Consigliere più votato. In caso di parità di voti prevale il Consigliere più anziano.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti e con più ampio potere, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee degli associati. La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di sopravvenuto impedimento del Presidente ad adempiere regolarmente al proprio incarico, il Consiglio Direttivo di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Presidente, che resterà in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione.

Art. 28

Al Tesoriere sono demandate tutte le funzioni di gestione degli incassi e dei pagamenti all'Associazione. Egli rilascerà apposita ricevuta per gli incassi delle quote associative ed emetterà le fatture qualora l'Associazione eserciti in proprio attività commerciali; si farà quietanzare inoltre ogni pagamento effettuato per conto dell'Associazione.

I pagamenti di tutti gli oneri e le spese inerenti l'attività dell'Associazione che superano i 100€ saranno effettuati solo ed esclusivamente con mezzi bancari.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è convocato sia nella sede sociale che altrove dal Presidente o dal Vice Presidente tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quanto meno ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto di chi presiede sarà determinante.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere fatte constatare da verbale firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e da uno dei componenti dagli stessi indicato come segretario e trascritti sull'apposito libro.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che per legge o per Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 31

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente (qualora ve ne fosse) e presiede le adunanze del Consiglio e le Assemblee dei soci.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente.

Art. 32

Il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, il Segretario/Tesoriere e, in generale, gli eletti o i designati alle diverse cariche sociali o agli organi dell'Associazione prestano la propria attività gratuitamente, senza retribuzione e senza alcun gettone di presenza.

È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nell'assolvimento delle funzioni sociali.

Titolo IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 33

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dalle quote associative e dai beni comunque attribuiti all'Associazione;
- b) dai finanziamenti e dalle sponsorizzazioni ricevute dall'Associazione per la propria attività;
- c) da tutti i contributi e beni comunque affluiti nella cassa sociale;
- d) da ogni altro provento derivante dall'attività dell'Associazione.

Il fondo comune può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi indicati all'articolo 6 e non può essere ripartito tra gli associati o gli amministratori.

Titolo V

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 34

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio dovrà redigere un rendiconto con regolare bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 35

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Titolo VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36

In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Titolo VII

REGOLAMENTI

Art. 37

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, sarà disciplinato da appositi regolamenti interni presentati dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

L'Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

Art. 39

Per quanto non contemplato nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto valgono le disposizioni di legge alle quali si fa riferimento.

Art. 40

Le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci e tutti gli altri atti rilevanti per la vita dell'Associazione verranno resi pubblici mediante la loro trasmissione per posta elettronica a tutti i soci.